



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*nell'adunanza del 12 giugno 2026*

*composta dai magistrati:*

Francesco UCCELLO	Presidente
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Emanuele MIO	Primo Referendario – relatore
Massimiliano SUTTO	Primo Referendario
Germano MARCELLI	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, approvati dalla Sezione delle autonomie e dalle Sezioni riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere trasmessa dal Comune di Belluno con nota prot. n. 25018 del 20 maggio 2026, acquisita al prot. Cdc n. 2813 di pari data;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 19/2026 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Emanuele Mio;

### FATTO

Il Comune di Belluno ha inviato una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, co. 8, legge 5 giugno 2003, n. 131, a firma del Sindaco *pro tempore*, inerente la determinazione dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio comunale dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, co. 583, legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il Sindaco del Comune istante, capoluogo di provincia con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti, rappresenta che l'Ente ha provveduto all'adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori locali ai sensi del richiamato art. 1, commi 583 e seguenti, in base al quale i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti risultano inquadrati nella fascia di cui alla lettera c), con indennità pari al 70 per cento del trattamento economico complessivo dei presidenti di regione.

Rileva, tuttavia, che il comma 585 rinvia, per la determinazione delle indennità spettanti a vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali, alle percentuali previste dal decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, il cui art. 5, comma 3, stabilisce che ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti spetta un'indennità pari a quella degli assessori della stessa classe demografica.

Precisa, infine, che *“il decreto interministeriale del 30.05.2022 ha determinato le somme spettanti a ciascun ente, come da nota metodologica per il riparto dei fondi, calcolando l'indennità del presidente del consiglio di questo Comune pari a quella degli assessori di fascia c) sebbene per alcuni casi le percentuali di riferimento utilizzate per il riparto differiscano da quelle del decreto ministeriale DM 119/2000”*.

Ciò posto, l'Ente formula i due seguenti quesiti:

*“1) se al presidente del consiglio di questo Comune (capoluogo di provincia con popolazione ricompresa tra i 30.001 ed i 50.000 abitanti) debba essere corrisposta la medesima indennità degli assessori parametrata all'indennità del Sindaco di fascia c): per i comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti pari al 70% del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, oppure quella pari all'indennità degli assessori parametrata all'indennità del sindaco di fascia e): per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti pari al 35% del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;*

*2) se questo Comune ha diritto ad un ulteriore rimborso delle maggiori somme che dovrà corrispondere nel caso in cui al Presidente del consiglio debba essere corrisposta la medesima indennità degli assessori parametrata all'indennità del sindaco di fascia c)”*.

## DIRITTO

1. Preliminarmente all'esame nel merito della questione sottoposta al vaglio di questa Sezione, la Corte è tenuta a verificarne l'ammissibilità, ovvero, la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo (legittimazione del richiedente) e di quello oggettivo (attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica, carattere generale ed astratto della questione sottoposta, non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere all'esame deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Belluno, soggetto giuridico legittimato alla richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, co. 8, legge n. 131 del 5 giugno 2003 nonché organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente. Si precisa, a tal proposito, che l'istanza è stata trasmessa direttamente dall'Ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dal vigente art. 123 della Costituzione. Ciò comunque non inficia l'ammissibilità della richiesta, posto che la formulazione dell'art. 7, co. 8, legge n. 131/2003, nella parte in cui prevede che le richieste possono essere formulate "*di norma*" tramite il Consiglio delle autonomie locali, non preclude un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

In ordine al profilo dell'ammissibilità oggettiva, i quesiti in esame attengono alla determinazione dei costi degli amministratori locali, il cui ambito oggettivo rientra in una visione dinamica della contabilità pubblica, in quanto attinente a problematiche interpretative inerenti a statuizioni recanti limiti e divieti "*strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui relativi equilibri di bilancio*" (Sezioni riunite 17 novembre 2010, n. 54). Come, infatti, ripetutamente evidenziato dalla Sezione delle autonomie (da ultimo, si veda la deliberazione 5/2022/QMIG), la linea di confine della funzione consultiva intestata alla magistratura contabile in materia di personale, si colloca tra disposizioni che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa e norme che hanno meri riflessi di natura finanziaria. Le prime rientrano in una nozione dinamica di contabilità pubblica, mentre le seconde esorbitano dal suo ambito.

Alla luce dei principi sopra richiamati, la richiesta di parere in esame va dichiarata oggettivamente ammissibile con riferimento al quesito sub 1), con il quale l'Amministrazione chiede di risolvere il dubbio ermeneutico prospettato in ordine alla determinazione dell'indennità del presidente del consiglio comunale.

Di contro, il quesito sub 2), concernendo la questione del rimborso all'Ente di somme eventualmente da corrispondere, è da ritenere oggettivamente

inammissibile per difetto del requisito dell'astrattezza e generalità del quesito, in quanto lo stesso comporta la valutazione in ordine alla concreta erogabilità della predetta indennità a soggetti che ricoprono o hanno ricoperto il ruolo di presidente del consiglio comunale (in tal senso, si veda Sezione di controllo Abruzzo deliberazione n. 47/2021/PAR)

2. Prima di affrontare il merito dell'istanza di parere, per la parte ritenuta ammissibile, è necessario premettere che la disciplina normativa relativa alle indennità di funzione degli enti locali trova il suo fondamento nell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), il cui primo comma attribuisce un'indennità di funzione ai seguenti componenti degli organi esecutivi e consiliari: sindaco; presidente della provincia; sindaco metropolitano; presidente di comunità montana; presidente del consiglio circoscrizionale nei soli comuni capoluogo di provincia; presidente del consiglio comunale; presidente del consiglio provinciale. Inoltre, essa spetta ai componenti degli organi esecutivi di: comuni e loro articolazioni, ove previste; province; città metropolitane; comunità montane; unioni di comuni; consorzi fra enti locali.

L'indennità è dimezzata per gli amministratori locali che sono lavoratori dipendenti e che, non avendo richiesto l'aspettativa non retribuita per lo svolgimento del mandato, continuano a lavorare; questi soggetti percepiscono la retribuzione dal datore di lavoro e usufruiscono, per lo svolgimento delle funzioni connesse all'espletamento del mandato, dei permessi retribuiti previsti dall'art. 79 del Tuel.

La determinazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza è demandata, ai sensi del comma 8 dell'art. 82, ad un regolamento ministeriale adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto di specifici criteri. Il vigente regolamento è stato approvato con d.m. 4 aprile 2000, n. 119.

L'importo dell'indennità base e dei gettoni di presenza è soggetto alle maggiorazioni previste dall'art. 2 del decreto citato, quando si verificano per il comune o la provincia le seguenti condizioni demografiche o finanziarie:

- 1) fluttuazioni stagionali della popolazione del comune (dovute al turismo, alla presenza di sedi universitarie o ad altri fattori comunque documentabili) che incrementino almeno del 30 per cento la popolazione dimorante (maggiorazione del 5 per cento);
- 2) rapporto tra entrate proprie dell'ente e totale dell'entrate superiore alla media regionale per fasce demografiche (maggiorazione del 3 per cento);
- 3) spesa corrente pro capite superiore alla media regionale per fasce demografiche (maggiorazione del 2 per cento, cumulabile alle altre).

È facoltà degli enti locali incrementare l'indennità di funzione a date condizioni. Con l'art. 1, co. 54, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (disposizione che non intacca la struttura dell'art. 82), il legislatore ha disposto la riduzione delle indennità di funzione (lett. a) e di indennità e gettoni di presenza (lett. b) spettanti ai componenti del rispettivo ente locale, nella misura del 10 per cento dell'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005. Mediante l'art. 2, co. 25, lett. d), legge 24 dicembre 2007, n. 244, il legislatore è intervenuto sull'art. 82, co. 11, del Tuel, preservando la facoltà per gli enti locali di deliberare incrementi limitatamente alle sole indennità di funzione; al tempo stesso, veniva soppressa la (sola) previsione che riguardava la facoltà di incremento dei gettoni di presenza, sostituita dalla residua facoltà di disporre la corresponsione subordinatamente alla effettiva partecipazione a consigli e commissioni.

Ai sensi dell'art. 76, co. 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata soppressa anche la possibilità di deliberare incrementi riguardanti le indennità di funzione.

La spesa della politica nelle amministrazioni comunali prevede, tuttavia, costi di natura fissa, quali le indennità di funzione, e costi di natura variabile, come, per esempio, gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio, spese per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, ecc. Le indennità di funzione *“non possono essere soggette ad un congelamento rapportato ad un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, per il solo fatto che circostanze di natura personale abbiano potuto incidere sugli importi spettanti”* (come, a titolo esemplificativo, in caso di riduzione volontaria, parziale o totale, dell'indennità da parte di un amministratore in carica all'atto della rideterminazione, oppure per mancata opzione per l'aspettativa dal rapporto di lavoro dipendente) (Deliberazione 35/SEZAUT/2016/QMIG).

A conclusione dell'*excursus* normativo in esame, si colloca, da ultimo, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (citata nella richiesta di parere), il cui art. 1, cc. da 583 a 587, prevede un incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, con conseguente aumento delle indennità di funzione dovute agli amministratori. Per quel che concerne il comma 583 dell'art. 1, questo è esplicito nello specificare che, a decorrere dal 2024, gli incrementi sono disposti per *“l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario”*. Inoltre, al comma 585, il legislatore precisa quale sia l'incremento per le *“indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali”*.

**3.** Quanto al merito, il quesito ermeneutico riguarda un'antinomia di grado tra la disciplina legislativa introdotta dall'art. 1, commi 583 e seguenti, della legge n. 234/2021 e quella recata dal regolamento di cui al d.m. 4 aprile 2000, n. 119. Il

comma 583, infatti, ha rideterminato l'indennità di funzione dei sindaci, introducendo un criterio di parametrizzazione al trattamento economico dei presidenti delle regioni e distinguendo espressamente, tra l'altro, i comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti rispetto alla mera dimensione demografica. Il successivo comma 585 stabilisce che le indennità spettanti a vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali siano adeguate alle indennità dei sindaci "come incrementate", con applicazione delle percentuali previste dal citato d.m. n. 119/2000.

Dal tenore letterale della norma si evince che:

- a) la base di calcolo delle indennità degli amministratori diversi dal sindaco deve essere individuata nell'indennità del sindaco come rideterminata ai sensi della nuova disciplina;
- b) il rinvio al d.m. n. 119/2000 rileva esclusivamente ai fini dell'individuazione delle percentuali applicabili.

Ne consegue che, nei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti, l'indennità del sindaco da assumere quale parametro per il presidente del consiglio comunale è quella specificamente prevista per tale tipologia di enti, riconducibile alla fascia c) di cui al comma 583 della legge n. 234/2021.

A sua volta, l'art. 5, comma 3, del d.m. n. 119/2000, prevedendo l'equiparazione tra l'indennità del presidente del consiglio comunale e quella degli assessori, comporta che la misura del relativo compenso sia determinata applicando la medesima percentuale prevista per gli assessori all'indennità del sindaco così rideterminata.

L'interpretazione prospettata in via alternativa dal Comune istante, secondo cui la base di calcolo potrebbe essere individuata in relazione alla fascia demografica ordinaria (30.001-50.000 abitanti) (fascia e), non può essere condivisa, poiché tale opzione ermeneutica, privilegiando la disciplina normativa prevista dalla norma regolamentare (art. 5, comma 3, del d.m. n. 119/2000), comporterebbe la deroga, in violazione del principio di gerarchia delle fonti, alla disposizione di legge relativa all'indennità di sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti.

#### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto dichiara ammissibile il quesito posto sub 1) ed inammissibile quello sub 2) esposti in fatto e rende il parere nei termini sopra espressi.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Funzionario preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Belluno e al Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 12 giugno 2026.

Il Relatore

Emanuele MIO

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 15 giugno 2026.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente